



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTA la nota n. 9176 del 08.04.2022 con la quale l'Uff. Ambiente Manutenzione Servizi Generali, comunicava il cedimento di una porzione nel piazzale retrostante la banchina del Molo Manfredi, destinata tra l'altro all'ormeggio delle navi da crociera, e la relativa area oggetto di interdizione.

CONSIDERATO che il crollo assume notevole rilevanza ai fini della sicurezza;

CONSIDERATO: che questo Ente, a norma dell'art. 6 della legge 84/94, è competente alla emissione di ordinanze in materia di sicurezza del lavoro in ambito portuale;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente Ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa, e sentito il Dirigente dell'Ufficio Territoriale_ Ufficio porti di Salerno e Castellammare di Stabia;

Il Dirigente

Dr. Giovanni Annunziata

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppe GRIMALDI

ORDINA

Art.1

A decorrere dal 08.04.2022 e fino al termine esigenze è interdetta la zona al molo Manfredi come individuata nella planimetria allegata che è parte integrante della stessa (all.1)

E' vietato l'accesso, il transito, la fermata, la sosta di persone e veicoli (ad eccezione del personale e dei mezzi degli addetti ai lavori), ed ogni altro utilizzo dell'area demaniale marittima indicata nella planimetria allegata.

Art.2

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare causa la mancata osservanza delle disposizioni in essa contenute, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Napoli, li 8.4.2022

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA




Annunziata Andrea
08.04.2022 13:23:19
GMT+00:00

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888
segreteria@porto.napoli.it
PEC protocollo@cert.porto.na.it
www.porto.napoli.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450
autorita@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633



MOLO MANFREDI

(prolungamento)